CONSORZIO di BONIFICA BASSO MOLISE

Statuto

CAPO I - NATURA GIURIDICA – SEDE – FUNZIONI - POTERI - COMPRENSORIO - PERIMETRO

Art. 1 – Denominazione- Natura giuridica - Sede

Il Consorzio di Bonifica Basso Molise, istituito con deliberazione n. 171 del 11.05.2023 della Giunta Regionale del Molise, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1, che ha disposto la fusione in un unico ente dei preesistenti Consorzi di bonifica Trigno e Biferno e Integrale Larinese, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, è un Ente pubblico economico a struttura associativa, persona giuridica pubblica ai sensi dell'art. 862 del Codice civile, che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità con sede legale in Larino (CB) e sedi amministrative a Termoli (CB) e Larino (CB).

Art. 2 - Funzioni

Al Consorzio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, competono le funzioni relative all'attuazione ed alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali dagli stessi interessati, facenti parte del sistema di bonifica.

In particolare, competono le seguenti funzioni esclusive:

- provvedere alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale secondo le modalità indicate dall'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42;
- provvedere alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica previste dall'art. 5 legge regionale 21 novembre 2005, n. 42;
- provvedere alla progettazione, alla esecuzione e alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata, previo affidamento da parte dei proprietari interessati ovvero, in caso di inadempienza, in sostituzione dei medesimi;
- elaborare e attuare piani di riordino fondiario e irriguo;
- provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a realizzare e a gestire gli impianti di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica;
- provvedere, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti dedicati all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica, per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento idrico di imprese produttive;
- effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica;
- ripristinare opere di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale e per il perseguimento della conservazione e della sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente;
- realizzare interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- realizzare azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio può, inoltre, svolgere le funzioni, ad esso affidate dalla Regione o dalle autorità competenti nei casi legislativamente previsti, quali la realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, e la realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il Consorzio può anche ricorrere alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il Consorzio, inoltre, promuove iniziative e realizza interventi per l'attività di informazione e di formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

Nello svolgimento delle attività di vigilanza, di sorveglianza e di conservazione delle opere pubbliche ad essi affidate in gestione, il

Consorzio, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I e capo II del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, provvede al rilascio di concessioni e di licenze e i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio stesso, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I Consorzi, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono promuovere e partecipare a società consortili ed a società miste.

Tra i compiti del Consorzio rientra anche quello di promuovere od incoraggiare la costituzione di cooperative e di altri organismi associativi, nonché le iniziative tendenti all'addestramento delle maestranze nel settore agricolo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Il Consorzio di bonifica e i Comuni, il cui territorio è compreso entro lo stesso bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire contratti fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6-bis della legge 21 novembre 2005, n. 42.

Art. 3 - Poteri

Nell'espletamento dei compiti di vigilanza, ad esso attribuiti, il Consorzio:

- tiene informata la Regione dell'attuazione del piano generale di bonifica;
- su richiesta della Regione, concorda con le persone soggette agli obblighi di bonifica, le opere di competenza privata da eseguire e gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi e accerta la possibilità di finanziamento;
- ove gliene sia fatto obbligo dalla Regione, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, modificato dall'art. 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, esegue, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati e comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti.

Art. 4 – Comprensorio e perimetro

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Basso Molise ricade sui territori dei seguenti Comuni, della provincia di Campobasso:

- Bonefro
- Campomarino
- Colletorto
- Guglionesi
- Larino
- Montecilfone
- Montelongo
- Montenero di Bisaccia
- Montorio nei Frentani
- Palata
- Petacciato
- Portocannone
- Rotello
- San Giacomo degli Schiavoni
- San Giuliano di Puglia
- San Martino in Pensilis
- Santa Croce di Magliano
- Termoli
- Ururi

Il Perimetro del Comprensorio consortile si articola:

a NORD-EST:

Lungo il Mare Adriatico, seguendo il tratto di costa compresa tra la foce del torrente Saccione e la foce del fiume Trigno.

a NORD-OVEST:

Segue il corso del fiume Trigno dalla foce alla confluenza con il torrente Canniviere.

a SUD-OVEST:

Dalla foce del torrente Canniviere, costeggiando il Colle Grugnale, Monte Peloso e Colle Rampone segue la strada di bonifica n.4 (Montenero di Bisaccia fiume Trigno) fino all'incrocio con la S.P. n.153 Montenero Mare.

Attraversa l'abitato di Montenero di Bisaccia, segue la S.P. n.13 Frentana lambendo Capo della Serra. A sud di Monte Freddo segue il confine territoriale tra i comuni di Tavenna e Montenero di Bisaccia fino al torrente Sinarca.

Segue pressoché il confine tra i comuni di Tavenna e Palata fino al Colle Marasca.

Segue il tracciato della S.P. n.163 della valle del Biferno (ex S.S. n.157), lambisce l'abitato di Palata, il Colle Sterparone, Santa Giusta, il confine territoriale tra i comuni di Palata e Acquaviva Collecroce, tra Palata e Guardialfiera fino al fiume Biferno in prossimità della diga di Ponte Liscione.

Segue il confine amministrativo del Comune di Larino fino all'intersezione con il confine amministrativo del Comune di Montorio dei Frentani, prosegue lungo il confine amministrativo di Montorio dei Frentani fino all'incrocio con il confine amministrativo del Comune di Bonefro, per continuare lungo il confine amministrativo di detto Comune e fino alla intersezione con limite amministrativo del comune di San Giuliano di Puglia. Da qui il confine del comprensorio consortile si identifica con il limite amministrativo del Comune di San Giuliano di Puglia fino alla intersezione con il confine amministrativo del Comune di Colletorto, per poi seguirlo fino al fiume Fortore.

a SUD-EST:

Segue il confine amministrativo della Regione Molise (corso del fiume Fortore).

ad EST:

Continua sempre identificandosi con il confine della Regione Molise e quindi prosegue lungo il corso del torrente "Saccione" fino alla foce (Mare Adriatico).

Art. 5 – Opere di competenza dei privati

Sono di competenza dei privati, e per essi obbligatorie nonché a loro carico, tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del regio decreto n. 215/1933, delle leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni nonché la loro manutenzione ed il loro esercizio.

I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere, ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, ai consorzi di bonifica previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

L'esecuzione delle opere di cui sopra, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del presidente della Giunta Regionale e le spese sostenute per l'esecuzione sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili su cui insistono le opere stesse, in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 6 – Regime amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili

Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili. In applicazione del comma 3 dell'art. 27 della legge n. 36/94 ed altri eventuali aggiornamenti normativi statali e regionali, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Per lo scarico delle acque provenienti da fognature è obbligato a pagare il relativo contributo consortile l'Ente gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nelle more dell'affidamento di tale servizio, il Comune interessato.
Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, il Consorzio di bonifica deve rivedere o, in mancanza, adottare gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO – COSTITUZIONE E FUNZIONI

Art. 7 - Organi del Consorzio

1) Sono Organi del Consorzio:
   - L'Assemblea dei consorziati;
   - il Consiglio dei delegati;
   - il Comitato esecutivo;
   - il Presidente;
   - il Revisore unico.

2) Gli Organi consortili esercitano le funzioni loro attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

SEZIONE I - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 8 - Assemblea dei consorziati

L'Assemblea dei consorziati costituisce la base elettiva. Essa e costituita da tre fasce distinte, di cui al successivo art. 9, individuate per classi di contribuenza, i cui componenti esercitano il diritto di voto, contemporaneamente, in seggi istituiti in ogni Comune ricadente nel comprensorio. L'Assemblea ha il compito di eleggere tra gli aventi diritto al voto, i Consiglieri Delegati, nel numero stabilito al successivo art. 10, su presentazione di liste concorrenti di candidati, compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, fascia per fascia. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godono dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili iscritti a ruolo fino all'anno precedente di convocazione dell'Assemblea, riferiti a un titolo di proprietà di immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica o a un obbligo di versamento derivante da norme di legge o da contratto.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall' Amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.

La delega, di cui al precedente comma, deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un Notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza del delegato, ovvero da funzionari del Consorzio, a tale scopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega, si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dal catasto Consortile.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente terzo e quarto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

L'iscrizione nell' Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Ogni consorziato dell'Assemblea ha diritto a un voto che è uguale, personale, esercitabile nella fascia di appartenenza e non delegabile, se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell' Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia, ma non è ammesso il cumulo di più di un delegato. Tale delega, rilasciata con le modalità prima indicate, dovrà essere consegnata al Presidente del Seggio elettorale all'atto della votazione.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi diversi dall'Assemblea nonché ai dipendenti del Consorzio.

La formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Comitato esecutivo, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea. L'Elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza per le persone giuridiche, per i minori, per gli interdetti ed in caso di comunione, anche le generalità del rappresentante designato;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di riunione dell'Assemblea;
- l'indicazione del seggio presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

La Deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'Elenco dovrà essere pubblicata oltreché nell' Albo consortile, anche nell' Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo, l'Elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e dei Comuni interessati.

Dell'avvenuto deposito dell'Elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati, mediante raccomandata A/R o PEC, presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento

motivato sui reclami e introduce le conseguenti variazioni nell' elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata A/R o PEC.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell'albo consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Tale manifesto sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni, da effettuarsi almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio ed il termine delle votazioni, nonché, la sede delle sezioni.

Nel manifesto dovrà essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione.

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte a distanza di due giorni l'uno dall'altro - sul quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alla ora delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché siano trascorsi 30 giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al volo.

Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente, due Scrutatori ed un Segretario, nominati dal Comitato Esecutivo.

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.

Le schede di votazione, recanti il timbro del Consorzio, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli Scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel Verbale.

Gli iscritti nell' Elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna fascia di appartenenza, scelti tra i consorziati iscritti negli Elenchi stessi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo di nascita. Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 17,00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta, restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Ciascuna lista deve essere firmata per accettazione dai candidati e sottoscritta da un numero di aventi diritto al voto che dispongono di almeno il 3% del totale dei voti o di 200 firme di sottoscrittori. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio o dal Segretario Comunale del Comune di residenza dei presentatori o da funzionari del Consorzio all' uopo designati dal Presidente.

Il Comitato Esecutivo nomina la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due membri prescelti tra persone che non siano presentatrici e candidati delle liste. La commissione elettorale, entro l'ottavo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate e in particolare:

a) accerta che le liste siano sottoscritte dal numero minimo richiesto di presentatori, eliminando quelle che non lo sono;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o che abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia ovvero che non siano eleggibili, a termini dell'art. 10;

c) cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza, considerando efficace la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente e come non apposta la firma su liste successive;

d) ricusa le liste che abbiano un numero di candidati inferiore al numero dei consiglieri assegnato alla rispettiva fascia o che, a seguito della verifica di cui al punto b), si riducano a un numero inferiore al minimo richiesto.

La Commissione comunica le proprie determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.

Le schede di votazione sono di tipo unico, ma di diverso colore a seconda della fascia di rappresentanza.

Il Presidente dovrà riscontrare che le schede sono quelle da lui assegnate all' elettore.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco dei votanti per fascia, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dodici ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegnerà la scheda a ciascun votante.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, piegandola due volte, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Allo stesso tempo, uno degli Scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante, contenuto nell' elenco degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontaria, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte secondo l'ordine di presentazione, assegnando un numero progressivo arabo a ciascuna lista ammessa, e sulle schede predisposte per le votazioni verrà altresì rispettato l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In ogni scheda, in testa a ciascuna lista presentata e ammessa, sarà presente un apposito riquadro, contenente il numero progressivo arabo attribuito in sede di presentazione e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nella lista, sarà stampata una casella di minore dimensione.

Resta, comunque, ferma per gli elettori di una fascia, nel caso di presentazione di un'unica lista o nel caso di assenza di almeno una lista validamente presentata, la facoltà di votare per qualsiasi iscritto nell' Elenco degli aventi diritto al voto della stessa fascia, nel rispetto del numero massimo di candidati eleggibili nella fascia.

A tal fine, sulle schede delle fasce in cui è stata presentata una sola lista o per la quale sia assente almeno una lista validamente presentata, saranno tracciate tante righe in bianco quanti sono i delegati da eleggere, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.

Gli elettori hanno facoltà di esprimere un voto di lista e, nell'ambito della prescelta, tanti voti di preferenza ai candidati nella lista stessa quanti sono i candidati attribuiti a ciascuna fascia.

Il voto di lista si esprime con un segno sulla casella contenente il numero distintivo della lista prescelta. È consentito votare per una sola lista. Il voto di preferenza può essere espresso esclusivamente per i candidati della lista votata e si manifesta apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi. Il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei candidati attribuiti a ciascuna fascia. Se il votante esprime preferenze senza indicare alcun segno sul numero distintivo della lista, si considera che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Le schede contenenti più preferenze di quelle consentite sono valide come voto di lista, ma sono nulle di preferenze.

Qualora l'elettore abbia segnato un contrassegno di una lista ma abbia indicato preferenze per candidati compresi in altre liste, il voto è attribuito alla sola lista contrassegnata.

Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e ss.mm.ii recante norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

L'attribuzione dei delegati per ciascuna fascia avviene secondo il criterio proporzionale, assegnandoli, in prima battuta, per il raggiungimento del quoziente elettorale o di suoi multipli da parte del quoziente di lista, in seconda battuta, in ordine a ciascuna lista, in base ai loro migliori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Al fine dell'attribuzione dei delegati eletti, il quoziente elettorale è pari al rapporto percentuale tra il singolo delegato e il numero totale dei delegati da eleggere nella singola fascia. Il quoziente conseguito dalla lista è pari al rapporto percentuale tra il numero totale dei voti validi conseguiti dalla lista per la singola fascia e il numero totale di voti validi della stessa fascia.

Saranno eletti in ciascuna lista coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli con un contributo di un importo più elevato; in caso di parità nella contribuenza, sarà eletto il candidato più anziano.

Nell'ipotesi in cui in una fascia sia presente una sola lista, alla stessa unica lista saranno assegnati tutti i delegati spettanti alla fascia medesima.

Subito dopo la chiusura della votazione, il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed altri atti.

I verbali riguardanti le operazioni elettorali sono trasmessi alla Giunta Regionale, tramite l'Assessorato all' Agricoltura e Foreste, entro sei giorni dalla data di svolgimento delle elezioni in plico sigillato.

Avverso le operazioni elettorali sono ammessi ricorsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Sono fatte salve le altre disposizioni legislative in materia di ricorsi avverso le operazioni elettorali.

Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere indirizzati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell' Albo consortile, alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura, che esprime il proprio parere in merito.

La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962 n. 947, decide sui ricorsi.

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'art. 24, il Comitato Esecutivo procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del 3º comma del citato articolo.

Art. 9 - Fasce di contribuenza

Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.

Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtato della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile, aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.

Gli statuti definiscono e disciplinano il sistema elettorale e determinano le regole e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza e la libera espressione del voto.

SEZIONE II - CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 10 - Composizione e insediamento

Il Consiglio dei Delegati è composto da 15 Delegati di cui 12 elettivi e 3 di diritto nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato. Il Consiglio Regionale provvede alle nomine di sua competenza entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali del consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il Presidente del Consiglio Regionale.

Entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dispone il termine entro il quale deve tenersi la prima riunione del Consiglio dei delegati. Da tale riunione il Consiglio può utilmente funzionare anche se non ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, per particolari deliberazioni.

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il delegato elettivo che per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, cessa dalla carica è sostituito di diritto dal primo dei candidati non eletto della medesima lista e, in mancanza di candidati nella lista, con il primo candidato delle altre liste non assegnato per difetto di quoziente.

L'atto di surroga va trasmesso alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all' Agricoltura. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti. Alla sostituzione dei delegati di diritto provvede la Regione.

Art. 11 – Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere eletti quali delegati:

a. i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;

d. coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
e. i dipendenti della Regione cui competono funzioni di vigilanza a tutela sull' amministrazione del Consorzio;
f. i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
g. coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
h. coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
i. coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
j. coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

Le cause di ineleggibilità comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

Art. 12 – Funzioni e competenze

Spetta al Consiglio:

a) consolidare la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere ai sensi delle norme statutarie;
b) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed i membri elettivi del Comitato esecutivo, con voto segreto ed operazioni separate, potendo esprimere ciascun consigliere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere;
c) deliberare lo Statuto, i regolamenti per l'amministrazione del Consorzio, i Piani di Organizzazione Variabile degli Uffici e l'ordinamento del personale;
d) deliberare il Bilancio di previsione con le relative variazioni, nonché il Conto consuntivo;
e) deliberare i piani di bonifica e di classifica per il riparto della contribuenza consortile;
f) deliberare il programma di bonifica ed i piani di riordino fondiario ed irriguo;
g) deliberare la stipulazione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziati, salvo il disposto del successivo art. 14 lettera I;
h) determinare ed aggiornare le indennità di carica per il Presidente e il Vicepresidente, i rimborsi spesa ed i gettoni di presenza per i componenti del Comitato Esecutivo nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spesa per i componenti del Consiglio dei Delegati e le indennità ed i rimborsi spese del Revisore unico e per coloro che rivestono particolari incarichi, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla direttiva regionale in vigore;
i) esprimere pareri previsti dall'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché formulare le relative proposte;
j) deliberare sui criteri relativi alla esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontaria di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento;
k) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società o ad associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
l) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
m) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico- economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell' Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziate almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
n) stabilire gli indirizzi generali di gestione;
o) deliberare gli accordi di programma;
p) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
q) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo;
r) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
s) deliberare di istituire e/o trasferire, nell'ambito del comprensorio consortile, sedi secondarie, come ad esempio succursali e filiali.

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, non meno di due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo. Deve, altresì, essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Revisore Unico.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede legale del Consorzio o in altra località scelta dal Comitato Esecutivo.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata A/R o PEC spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta mediante PEC, sino a tre giorni prima della data della riunione.

Almeno due giorni prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione a mezzo PEC ai delegati ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Per l'insediamento, a norma dell'art. 24 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, il Consiglio dei Delegati è convocato, nei termini stabiliti dall'art. 22 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, dal consigliere eletto più anziano di età.

Nella sua prima riunione procederà alla verifica dei requisiti soggettivi per assumere la funzione di delegato del Consorzio e, quindi, alla convalida della elezione dei Consiglieri, e poi procederà alla elezione, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti del Comitato esecutivo tra i membri eletti dall' Assemblea.

SEZIONE III - COMITATO ESECUTIVO

Art. 13 – Composizione

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio.
Partecipano alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, il Direttore generale ovvero, in mancanza, i Direttori di Area del Consorzio e il Revisore Unico.

Il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni e decade con il Consiglio di cui è espressione.

Art. 14 – Competenze e convocazione

Spetta al Comitato Esecutivo:

a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei delegati;
b) approvare l'Elenco degli aventi diritto al voto:
c) nominare i componenti della Commissione elettorale e dei seggi elettorali;
d) individuare le tre fasce di contribuenza degli aventi diritto al voto;
e) deliberare sui reclami proposti avverso le risultanze dell'Elenco degli aventi diritto al voto;
f) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
g) deliberare le proposte di regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il Piano di Organizzazione Variabile dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
h) provvedere all'assunzione del personale contemplato dal Piano di Organizzazione Variabile, del personale operaio avventizio stagionale nonché ai licenziamenti;
i) deliberare la proposta di Bilancio preventivo, il Conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
j) deliberare sui servizi di Esattoria, tesoreria e cassa;
k) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del Piano di classifica e del Bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
l) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione impegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di Enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziati per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
m) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
n) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
o) deliberare sull' affidamento dei lavori e delle forniture;
p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili sulle locazioni e condizioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
q) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;

r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e al trasferimento di diritti reali;
s) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
t) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consortile;
u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
v) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziati sempreché non ritenga di sottoporre all'esame del Consiglio dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso, nelle adunanze immediatamente successive.

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.

Il Comitato Esecutivo viene convocato non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato Esecutivo avranno luogo nella sede legale del Consorzio o in altre località scelte dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata A/R o PEC spedita ai membri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante PEC, non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai membri almeno 24 ore prima delle adunanze. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei membri, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE IV - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 15 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio ed esercita le seguenti principali funzioni:

a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato Esecutivo;
d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello Statuto;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
f) sovrintende al personale;
g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
i) denuncia le infrazioni delle norme di polizia idraulica e di bonifica;
j) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo, sulle materie di competenza del Comitato stesso, escluse quelle indicate all'art. 14, comma 1 lett. v, e all'art. 14 comma 2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo nell'adunanza immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni dalla sua adozione o entro la chiusura dell'esercizio;
k) ha facoltà di adottare atti deliberativi di delega di funzioni, al Direttore generale nonché ai Direttori di Area del Consorzio, ognuno per la propria area di competenza, ad esclusione di quelle contraddistinte dalle lett. c), d), j);
l) delibera, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Delegati, l'attribuzione, al Direttore generale ai nonché ai Direttori di Area del Consorzio, ognuno per la propria area di competenza, di delega per l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, necessari per l'espletamento delle attività di gestione;
m) sottoscrive gli accordi sindacali in ambito locale.

Art. 16 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 17 – Durata e incompatibilità

Le cariche di Presidente e Vicepresidente hanno una durata di anni cinque, salvo il caso di revoca da parte del Consiglio, espressa con votazione segreta, da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Al Presidente ed al Vicepresidente è attribuita una indennità di carica massima fissa mensile come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 19.03.2007, aggiornata periodicamente ai sensi dell'art. 12, lettera h del presente Statuto.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di componente non possono essere conferite a coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei due anni precedenti le seguenti cariche:

a) Presidente, Assessore e Consigliere Regionale della Regione Molise;
b) Presidente, Assessore e Consigliere Provinciale della Provincia di Campobasso;
c) Sindaco, Assessore e consigliere Comunale di comune ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
d) Funzionario della Regione Molise ed amministratore e funzionario di tutti gli enti strumentali della Regione Molise.

SEZIONE V – AMMINISTRAZIONE – REVISORE CONTABILE

Art. 18 - Controllo di gestione

Il Consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del consorzio di bonifica;
b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile.

Art. 19- Revisore Unico

Le funzioni di revisore dei conti, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore unico dura in carica cinque anni e il relativo mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Revisore dei conti Unico:

a) vigila e controlla la gestione economico-finanziaria in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio;

b) esamina e vista trimestralmente il Conto di Cassa;

c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo;

d) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il revisore dei conti è convocato e può assistere a tutte le sedute degli organi a tutela del rispetto delle procedure di spesa, senza diritto di voto e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva ed immediata comunicazione scritta al Presidente del Consorzio.

In caso di cessazione e/o decadenza dalla carica per qualsiasi motivazione, la Regione deve provvedere tempestivamente alla sostituzione e nomina del nuovo Revisore Unico, che dura in carica fino alla scadenza del normale mandato.

Al Revisore unico viene corrisposta una indennità minima mensile, equiparata a quella prevista per il Presidente del Collegio dei revisori, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 19.03.2007, aggiornata periodicamente ai sensi dell'art. 12, lettera h del presente Statuto.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Disposizioni comuni

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata AR, consegnata a mano al protocollo o trasmessa tramite PEC entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata AR o PEC entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione o a delegato o ad altre cariche sociali. È facoltà degli eletti alle cariche sociali diverse da quella di delegato (Presidente, Vicepresidente, Membro del Comitato Esecutivo), di esprimere l'accettazione

della carica mediante dichiarazione resa nel verbale della seduta in cui avviene l'elezione alla carica.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista, nell'ambito della fascia di appartenenza. Anche in tali ipotesi si applicano il comma 1° e 2° del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa e dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione.

Lo scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica dei componenti il Consiglio dei Delegati sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

Qualora le nuove cariche non siano state elette e non siano ancora intervenute le accettazioni prima indicate, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A/R o PEC diretta al Consorzio e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda specificamente le dimissioni dalla carica di delegato, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso le dimissioni avranno effetto dal momento in cui sarà eletto il nuovo Consiglio.

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo di assentarsi dal partecipare o deliberando in conflitto di interesse per conto proprio o di terzi.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante produce la perdita della carica di delegato. La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziati.

Quando il Presidente, il Vicepresidente ed alcuno dei deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione. Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati risulti ridotto a meno dei due terzi, i consiglieri rimasti in carica decadono con effetto dal momento in cui l'Assemblea, che, dovrà essere convocata entro tre mesi avrà eletto un nuovo consiglio e l'elezione sarà stata perfezionata.

Ai componenti gli organi consorziati spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla direttiva regionale in vigore.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica, quella del Comitato Esecutivo con la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della Seduta.

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni degli Organi consortili sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in mancanza, dal Direttore dell'Area Amministrativa. È facoltà del Comitato Esecutivo - su conforme proposta del Direttore Generale o, nel caso di *vacatio*, del Direttore dell'Area Amministrativa - delegare la funzione di Segretario verbalizzante ad un dipendente dell'Area Amministrativa del Consorzio, con qualifica di quadro.

Potranno essere chiamati ad intervenire nelle sedute degli Organi consortili funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Il Consigliere e il membro del Comitato Esecutivo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o membri del Comitato Esecutivo ed assentarsi dal partecipare alla deliberazione.

La trattazione degli argomenti riguardanti i componenti degli Organi o altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è effettuata in assenza degli interessati. Qualora la trattazione degli argomenti riguardi il soggetto deputato allo svolgimento delle funzioni di Segretario verbalizzante, esso sarà tenuto ad assentarsi dalla seduta e le relative funzioni di Segretario saranno svolte dal più giovane tra i presenti.

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta nella stessa adunanza una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti e delle schede bianche.

Gli astenuti non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, gli argomenti inscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Le deliberazioni degli Organi consorziati debbono essere pubblicate nell' Albo del Consorzio non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione per rimanerci otto giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, della legge 21 novembre 2005, n. 42, salvo specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione. (Si pubblicano soltanto le deliberazioni — disposizioni e motivazioni — senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purché entro i termini prescritti).

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro otto giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanze dell'Organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro 5 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziati e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti e documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

SEZIONE VII – NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 21 - Amministrazione

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

La gestione contabile del Consorzio, tenuto conto della particolare natura giuridica dello stesso, quale è stata definita nell'art. 1, comma 2, del presente statuto, si adegua alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 22 - Ufficiale rogante

Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti del Consorzio per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all'esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione – delega, possono essere attribuite dal consorzio al Direttore generale o ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente o a funzionari quadri dell'area amministrativa con anzianità di servizio almeno quinquennale nelle funzioni, nel rispetto della normativa di settore di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 - Trasparenza

Nell'attività programmatoria ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, il Consorzio opera con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione eurounitaria, nazionale e regionale vigenti.

Il Consorzio inoltre assicura l'informazione ai consorziati ed agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie nel proprio albo ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, infine garantisce l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni, e dal relativo regolamento consortile di attuazione.

SEZIONE VIII - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA - RISCOSSIONE - TESORERIA

Art. 24 - Riparto della Contribuenza - Riscossione - Tesoreria

Il Consorzio provvede al riparto e alla riscossione delle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica nonché di quelle per il funzionamento del Consorzio, non coperto da contributi regionali, a norma delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 21 e 59 della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Sono soggetti alla contribuzione i proprietari di immobili sia agricoli che extra-agricoli, compresi gli enti pubblici per i beni di loro appartenenza che traggono beneficio dall'attività consortile.

Il beneficio può riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli stessi immobili.

Il beneficio è distinto in:

a) beneficio di presidio idrogeologico individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
b) beneficio di natura idraulica individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acqua comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
c) beneficio di disponibilità irrigua individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue".

La ripartizione delle quote di spesa è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile ed in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile, a mezzo di apposito piano di riparto.

I piani di riparto, provvisori e quelli definitivi deliberati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, debbono essere depositati presso la Giunta Regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel BURM.

Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel BURM, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta Regionale, la quale acquisite le controdeduzioni del Consorzio, che deve pronunciarsi nel termine perentorio di giorni trenta, trasmette, con propria proposta, gli atti al Consiglio Regionale, che assume le determinazioni definitive.

Le spese di esercizio e di manutenzione di opere irrigue ricadono solo sui comprensori irrigui.

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all'Agente pubblico della riscossione o ad altra Società abilitata.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve essere proposto dal Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta di pagamento e, in mancanza, della notificazione dell'avviso di mora. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

La riscossione dei contributi consorziali potrà essere effettuata a mezzo dell'Agente Pubblico della riscossione o altra Società abilitata il quale sarà retribuito secondo la disciplina e normativa vigente.

Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese è affidato ad un Istituto bancario.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si rimanda alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica).